

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico - area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. **Relazione tecnico-finanziaria (ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")**.

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2017 e relativa produttività, come previsto in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico - area non dirigenziale - area enti locali, è stato quantificato e costituito dall'Ente con decreto del Direttore dell'ARLeF n. 201 del 11 ottobre 2017 sulla base delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2017 stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 novembre 2016 nei seguenti importi:

ANNO 2017

Descrizione	Importo
Risorse decentrate stabili	€ 9.218,00
Risorse decentrate variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 0,00
Risorse decentrate variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 12,99
Totale risorse decentrate finanziate	€ 9.230,99

La costituzione del fondo di cui sopra è avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, ragionevolezza, sostenibilità e congruità dei valori economici, secondo quanto illustrato e motivato nel surrichiamato provvedimento di costituzione per l'anno 2017.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e determinata in € 9.218,00 per l'anno 2017, ivi compreso il fondo per lavoro straordinario 2017 ex art. 17 del CCRL 01/08/2002, quantificato in ragione di € 1.854,00, in misura pari a quanto stabilito nel 2016.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL

Non sono stati effettuati incrementi.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati effettuati incrementi.

Sezione II - Risorse variabili

Sono state previste risorse decentrate variabili, quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e determinate in € 12,99 per l'anno 2017 a titolo di economie su lavoro straordinario 2016 confluite.

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale 2017	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 9.218,00
Risorse variabili	€ 12,99
Totale fondo tendenziale 2017	€ 9.230,99
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00
Decurtazione risorse variabili	€ 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 9.218,00
Risorse variabili	€ 12,99
Totale Fondo sottoposto a certificazione 2017	€ 9.230,99
Fondo per lavoro straordinario 2017 (già incluso nelle risorse fisse e stabili di cui sopra)	€ 1.854,00
Totale risorse sottoposte a certificazione 2017 al lordo del fondo per lavoro straordinario 2017	€ 9.230,99

Si precisa che, congiuntamente al fondo per le risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2017, è stato altresì costituito il fondo per lavoro straordinario ex art. 17, del CCRL 01/08/2002, in ragione di complessivi € 1.854,00, quale importo massimo stabilito in sede costitutiva, già incluso nelle risorse decentrate fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Decentrato Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente Contratto Decentrato Integrativo somme per totali € 5.657,56 relative a:

ANNO 2017

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 674,40
Progressioni orizzontali	€ 4.983,16
Altro	€ 0,00
Totale anno 2017	€ 5.657,56

Le somme suddette sono già regolate dalle disposizioni del CCRL in materia di progressioni economiche orizzontali pregresse e di indennità di comparto.

Ai sensi della deliberazione 8 giugno 2015, n. 218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti, sono cessati a valere dal 01/01/2015 gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (GU n. 125 del 31.05.2010 - Suppl. Ordinario n. 114)), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (GU Serie Generale n. 251 del 25.10.2013)), concernenti il blocco totale dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), esistente per il triennio 2011-2013 ed esteso con proroga fino al 31/12/2014.

Tale suaccennata deliberazione dispone altresì che, *"alla luce anche della circolare della Ragioneria generale dello Stato n.8 del 2 febbraio 2015, si deve pertanto ritenere attualmente consentita la realizzazione delle procedure di progressione economica orizzontale per i dipendenti pubblici c.d. "contrattualizzati", inclusi quelli appartenenti al comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia."*

Ancora, ai sensi della deliberazione 24 febbraio 2012, n. 4/2012/PAR della Sezione regionale di controllo della Basilicata della Corte dei Conti, *"sembra, allora, che nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di limiti e tetti alla spesa per il personale, possano, ad esempio, essere ritenute ammissibili quelle procedure che, dopo aver fisiologicamente predeterminato i criteri di valutazione e avvisato il personale della selezione in atto preventivamente rispetto ai comportamenti lavorativi da valutare, per l'esigenza di prendere in considerazione tutte le prestazioni relative all'intero anno di riferimento (nell'ipotesi, il 2010), siano effettivamente riuscite a portare a termine l'iter solo successivamente. Rimane, in ogni caso, ferma la condizione che, come già evidenziato, nell'anno di competenza (2010) siano comunque venuti ad esistenza tutti i necessari presupposti costitutivi della progressione e che non si utilizzino strumenti per eludere il precetto normativo sopra richiamato. La recente deliberazione n. FVG/233/2011/PAR, ha confermato che <<... tra tali presupposti che ... devono essersi verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria (2011-2013), debbono includersi sia l'avvenuta individuazione e comunicazione al personale dei criteri per la loro realizzazione, sia l'esercizio da parte dell'Ente di scelte di carattere discrezionale che possano incidere sulla loro attribuzione e sulla decorrenza dei loro effetti giuridici ed economici. Ne consegue che la sola destinazione delle risorse del fondo, che pure costituisce presupposto necessario per il successivo riconoscimento dell'avanzamento al dipendente, è tuttavia requisito non sufficiente, da solo, a giustificare il riconoscimento della progressione con effetti economici alla luce delle disposizioni nel frattempo emanate dal Legislatore della manovra di finanza pubblica del 2010>>".*

In base a tale pronuncia, conforme alla giurisprudenza della medesima Sezione, *"appare pertanto evidente che per porre in essere una progressione economica, ancorché di tipo orizzontale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti richiesti della normativa applicabile quali, a titolo esemplificativo, la determinazione dei criteri di selezione e l'esercizio delle scelte discrezionali da parte dell'ente, oltreché, ovviamente, la corretta e preventiva individuazione delle somme per finanziare dette progressioni."*

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett e), del CCRL 01/08/2002 e alla luce dei processi di riorganizzazione della struttura anche in prospettiva dell'eventuale assegnazione di maggiori funzioni istituzionali ed operative all'ARLeF in conseguenza delle linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^a Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, si è concordato con le parti sociali l'impegno a valutare la possibilità di futura attribuzione di progressione economica orizzontale.

Allo stato attuale non è stato comunque previsto alcun incremento di risorse a copertura dell'esperimento di ulteriori eventuali progressioni orizzontali a beneficio del personale in servizio.

L'importo indicato nella tabella di utilizzo del fondo 2017, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, si riferisce alle progressioni economiche orizzontali già in essere e in pagamento.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo

Vengono specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo somme per complessivi € 3.573,43 a titolo di risorse decentrate per il 2017 al netto delle progressioni orizzontali e dell'indennità di comparto e al lordo di € 1.854,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2017 (di cui sono state utilizzate effettive risorse in ragione di € 1.557,11) ed incorporato nel fondo risorse decentrate stabili, così suddivise:

ANNO 2017

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e) CCRL 01/08/2002)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 20, comma 1, lettera k) del CCNL 01/08/2002	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 450,00
Compensi per lavoro straordinario (effettivi) di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002	€ 1.557,11
Economie derivanti da risorse stabili	€ 1.553,33
Economie derivanti da risorse variabili	€ 12,99
Altro	€ 0,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

ANNO 2017

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo	€ 5.657,56
Somme regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, compreso fondo per lavoro straordinario anno 2017	€ 3.573,43
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale risorse decentrate stabili anno 2017	€ 9.230,99

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Per l'anno 2017, le risorse decentrate ammontano a complessivi € 9.230,99, di cui € 9.218,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006 ed € 12,99 di risorse variabili imputabili ad economie su fondo straordinario anno precedente ex art. 20, comma 1, lett. l), del CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 2, lett. f), del CCRL 07/12/2006; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali ex art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, indennità di comparto ex art. 26, comma 3, lett. b) e c), del CCRL 26/11/2004 - art. 70 del CCRL 07/12/2006 e quota parte residuale di compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ex art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002) ammontano a complessivi € 3.573,43. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Sono previste altresì risorse disponibili ed effettivamente utilizzate per € 1.557,11 allocate nel fondo per lavoro straordinario anno 2017, già incluso nel fondo risorse decentrate stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs n. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV. La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Ai sensi della deliberazione 8 giugno 2015, n. 218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti, sono cessati a valere dal 01/01/2015 gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (GU n. 125 del 31.05.2010 - Suppl. Ordinario n. 114)), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (GU Serie Generale n. 251 del 25/10/2013)), concernenti il blocco totale dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), esistente per il triennio 2011-2013 ed esteso con proroga fino al 31/12/2014.

Tale suaccennata deliberazione dispone altresì che, *"alla luce anche della circolare della Ragioneria generale dello Stato n.8 del 2 febbraio 2015, si deve pertanto ritenere attualmente consentita la realizzazione delle procedure di progressione economica orizzontale per i dipendenti pubblici c.d. "contrattualizzati", inclusi quelli appartenenti al comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia."*

Ancora, ai sensi della deliberazione 24 febbraio 2012, n. 4/2012/PAR della Sezione regionale di controllo della Basilicata della Corte dei Conti, *"sembra, allora, che nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di limiti e tetti alla spesa per il personale, possano, ad esempio, essere ritenute ammissibili quelle procedure che, dopo aver fisiologicamente predeterminato i criteri di valutazione e avvisato il personale della selezione in atto preventivamente rispetto ai comportamenti lavorativi da valutare, per l'esigenza di prendere in considerazione tutte le prestazioni relative all'intero anno di riferimento (nell'ipotesi, il 2010), siano effettivamente riuscite a portare a termine l'iter solo successivamente. Rimane, in ogni caso, ferma la condizione che, come già evidenziato, nell'anno di competenza (2010) siano comunque venuti ad esistenza tutti i necessari presupposti costitutivi della*

progressione e che non si utilizzino strumenti per eludere il precetto normativo sopra richiamato. La recente deliberazione n. FVG/233/2011/PAR, ha confermato che <<... tra tali presupposti che ... devono essersi verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria (2011-2013), debbono includersi sia l'avvenuta individuazione e comunicazione al personale dei criteri per la loro realizzazione, sia l'esercizio da parte dell'Ente di scelte di carattere discrezionale che possano incidere sulla loro attribuzione e sulla decorrenza dei loro effetti giuridici ed economici. Ne consegue che la sola destinazione delle risorse del fondo, che pure costituisce presupposto necessario per il successivo riconoscimento dell'avanzamento al dipendente, è tuttavia requisito non sufficiente, da solo, a giustificare il riconoscimento della progressione con effetti economici alla luce delle disposizioni nel frattempo emanate dal Legislatore della manovra di finanza pubblica del 2010>>".

In base a tale pronuncia, conforme alla giurisprudenza della medesima Sezione, "appare pertanto evidente che per porre in essere una progressione economica, ancorché di tipo orizzontale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti richiesti della normativa applicabile quali, a titolo esemplificativo, la determinazione dei criteri di selezione e l'esercizio delle scelte discrezionali da parte dell'ente, oltretutto, ovviamente, la corretta e preventiva individuazione delle somme per finanziare dette progressioni."

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett e), del CCRL 01/08/2002 e alla luce dei processi di riorganizzazione della struttura anche in prospettiva dell'eventuale assegnazione di maggiori funzioni istituzionali ed operative all'ARLeF in conseguenza delle linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^a Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, si è concordato con le parti sociali l'impegno a valutare la possibilità di futura attribuzione di progressione economica orizzontale.

Allo stato attuale non è stato comunque previsto alcun incremento di risorse a copertura dell'esperimento di ulteriori eventuali progressioni orizzontali a beneficio del personale in servizio.

L'importo indicato nella tabella di utilizzo del fondo 2017, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, si riferisce alle progressioni economiche orizzontali già in essere e in pagamento.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 (il fondo viene costituito per la prima volta, in sede di implementazione e primo impianto, nell'anno 2013, stante la sua inesistenza per l'anno 2010 e quindi la non comparabilità economico-finanziaria rispetto a quest'ultima annualità, in totale assenza di fondo 2010 non essendo stato costituito), avuto comunque riguardo, in ogni caso, ai vincoli e ai limiti stabiliti dal disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
<i>Risorse storiche</i>		
Unico importo consolidato (art. 20, c. 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, CCRL 07/12/2006) ivi compreso il fondo per lavoro straordinario 2017 ex art. 17 del CCRL 01/08/2002 in ragione di € 1.854,00	€ 9.218,00	€ 7.364,00
<i>Incrementi contrattuali</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>		
Totale	€ 9.218,00	€ 7.364,00
<i>Risorse variabili</i>		
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 0,00	€ 2.400,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	€ 0,00	€ 0,00
Art. 20, comma 1, lett. l), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 2, lett. f), CCRL 07/12/2006 (economie su fondo straordinario anno precedente confluite)	€ 12,99	€ 348,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse variabili</i>		
Totale	€ 12,99	€ 8.239,00
<i>Decurtazioni del Fondo</i>		
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale variabili	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Risorse fisse	€ 9.218,00	€ 7.364,00
Risorse variabili	€ 12,99	€ 8.239,00
Decurtazioni	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Totale	€ 9.230,99	€ 15.603,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2017.

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di comparto o salario aggiuntivo a fondo (art. 26, comma 3, lett. b) e c), CCRL 26/11/2004 - art. 70 CCRL 07/12/2006)	€ 674,40	€ 1.044,36
Progressioni economiche orizzontali già in essere e in godimento (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002)	€ 4.983,16	€ 4.561,96
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.657,56	€ 5.606,32
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di turno	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2017	Anno 2016
Indennità di maneggio valori	€ 0,00	€ 400,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 01/08/2002)	€ 0,00	€ 5.491,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. f), CCRL 01/08/2002, indicate nell'art. 20, comma 1, lett. k)	€ 0,00	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 450,00	€ 4.105,68
Compensi per lavoro straordinario (effettivi nel 2017) di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002, inclusi tra le risorse decentrate stabili	€ 1.557,11	
Economie derivanti da risorse stabili (2017)	€ 1.553,33	€ 0,00
Economie derivanti da risorse variabili (2017)	€ 12,99	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.573,43	€ 9.996,68
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>		
Non regolate dal decentrato	€ 5.657,56	€ 5.606,32
Regolate dal decentrato	€ 3.573,43	€ 9.996,68
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
Totale generale	€ 9.230,99	€ 15.603,00
Fondo per lavoro straordinario (nel 2016 non incluso nelle risorse decentrate stabili, secondo la vecchia disciplina del CCNL 01/04/1999)		€ 1.854,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in due distinti capitoli di spesa, precisamente i capitoli 101/4 - 101/5 - 101/6 - 101/7 del bilancio pluriennale, quindi la verifica di correlazione e congruenza tra sistema contabile e dati del fondo risorse decentrate e di produttività è determinata in modo costante, sotto il profilo del raccordo tra costruzione giuridica del fondo e conseguente imputazione contabile e finanziaria, con particolare riguardo e in ossequio ai principi contabili stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Dall'esame della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCRL 01/08/2002, sottoscritta il giorno 11 dicembre 2017, non risultano elementi di contrasto rispetto ai vincoli normativi, contrattuali e finanziari derivanti dalla contrattazione nazionale di primo livello e dalle disposizioni di legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né oneri non previsti rispetto a quanto stabilito all'art. 4, comma 4, del CCRL 01/08/2002 e all'art. 6, comma 2, del CCRL 07/12/2006.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Essendo stato implementato in fase di primo impianto ed avvio nel 2013 (alla stessa stregua, per analogia e similitudine, degli Enti di nuova costituzione), il fondo di che trattasi per l'anno 2017 prescinde dalle limitazioni e vincoli restrittivi di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, in quanto nel 2010 il fondo medesimo non esisteva e non poteva pertanto essere quantificato, avuto comunque riguardo, in ogni caso, ai vincoli e ai limiti stabiliti dal disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

E' stato verificato che per il 2017 risulta rispettato il vincolo di cui all'anzidetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (non superamento a decorrere dal 01/01/2017 del corrispondente ammontare complessivo determinato per l'anno 2016 a titolo di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2017 come determinato in sede di costituzione da parte dell'Ente con decreto del Direttore n. 201 del 11 ottobre 2017, è stato impegnato pro quota ai capitoli 101/4 - 101/5 di spesa del bilancio 2017 e precisamente agli impegni nn. 10-11/2017 per la parte afferente alla progressione economica orizzontale e all'indennità di comparto riferite al personale a tempo indeterminato in servizio, già in godimento e in pagamento nel corso del 2017, mentre è stata impegnata la restante parte a titolo di produttività (trattamento accessorio premiante 2017) a valere sull'esercizio finanziario 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, ai precitati capitoli 101/4 e 101/5 di spesa, fino alla concorrenza del totale, assumendo le corrispondenti obbligazioni giuridiche passive (O.G. nn. 5-7/2017 sull'esercizio 2018).

Con il medesimo provvedimento sopra citato, è stata altresì impegnata la quota di fondo riferita al compenso per lavoro straordinario 2017 ai capitoli 101/6 - 101/7 di spesa del bilancio 2017 e precisamente agli impegni nn. 149 - 66/2017 per € 1.557,11.

Ciò, in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, al paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, tali spese da liquidare nel 2018, sono stanziare, impegnate ed imputate nell'esercizio 2018). In ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Le somme dovute a titolo di oneri riflessi nonché IRAP a carico Ente sono impegnate rispettivamente al capitolo 112/2 e al capitolo 140/2 del bilancio e precisamente agli impegni n. 177/2017 e n. 178/2017 in conto competenza 2017.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 11 dicembre 2017



Il Responsabile del controllo
interno di ragioneria
dell'ARLeF
dott. Paolo Spizzo